

## STATUTO DELLA "FONDAZIONE Agostini-Ferrarini"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E ATTIVITA'

##### Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita la "FONDAZIONE don Eleuterio Agostini - don Guglielmo Ferrarini".
2. Una volta ottenuta la iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione dell'ente sarà "FONDAZIONE don Eleuterio Agostini - don Guglielmo Ferrarini ETS" e in forma abbreviata "Fondazione Agostini-Ferrarini ETS".
3. La Fondazione ha sede legale in Reggio-Emilia (RE).

##### Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo, formativo e di istruzione.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all'esperienza della comunità cristiana.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) **educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative**, quali:

- gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
- gestione di servizi educativi extrascolastici;
- promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
- promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti a portatori di handicap;
- promozione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- gestione di servizi di doposcuola e aiuto allo studio;

b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, quali:

- ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo;
- promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;
- iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle

loro famiglie;

- iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;

- attività ricreative, espressive, artistiche ed aggregative durante il periodo estivo;

- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;

**c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, quali:**

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;

- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;

- attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;

- iniziative solidaristiche a favore di minori, giovani e nuclei familiari in difficoltà.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

6. Non è prevista l'erogazione periodica di rendite a soggetti determinati.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI**

#### **ART. 3 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

#### **ART. 4 RISORSE**

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone

delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### **ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. Nel caso in cui la Fondazione debba approvare anche il bilancio sociale, per superamento dei limiti fissati dalla legge o per libera determinazione del Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene redatto secondo le linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.
4. Il bilancio sociale è approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, pubblicato sul sito della Fondazione e depositato, nei termini di legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **ART. 6 VOLONTARI**

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI**

#### **ART. 7 ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella del componente dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

#### **ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri così nominati:

- due dal Parroco Pro Tempore della Parrocchia San Francesco da Paola di Reggio-Emilia (RE);
- due dal Parroco Pro Tempore della Parrocchia Sant'Alberto di Gerusalemme di Reggio-Emilia (RE);
- uno dal Vescovo della Diocesi di Reggio-Emilia e Guastalla.

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere rinominati.

4. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento o giustificazione decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di morte, revoca, decadenza, dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio invita il soggetto che ha nominato il Consigliere cessato, a nominare il sostituto, che resta in carica sino alla scadenza dell'organo.

6. Nel caso in cui decorsi sei mesi dalla richiesta senza che il soggetto competente abbia provveduto a nominare il sostituto del Consigliere venuto meno, alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione; il sostituto così nominato resta in carica sino alla scadenza dell'organo.

7. Nel caso in cui durante il mandato venga meno la maggioranza dei consiglieri, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ad eccezione delle prime nomine effettuate in sede di costituzione.

9. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

12. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:  
a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;  
b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;  
c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

14. L'andamento della riunione e le delibere assunte devono risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

15. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

16. Possono partecipare ad Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, persone (esperti, personale della scuola o altri) su invito del Presidente.

#### **ART. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede.

3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere i sostituti, che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

#### **ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico.

2. L'Organo di Controllo è nominato dal Parroco Pro tempore della Parrocchia San Francesco da Paola di Reggio Emilia ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla

regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi ed il suo componente può essere rinominato.

6. Il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante all'Organo di Controllo, nel rispetto dei limiti e dei parametri di legge.

7. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 o per autonoma determinazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO IV**

#### **MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO**

##### **ART. 11 MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.

2. Ai fini di cui al presente comma sono equiparate a quelle comportanti modifiche statutarie, le deliberazioni relative a trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

##### **ART. 12 ESTINZIONE**

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, che svolga una analoga attività istituzionale, indicato dal consiglio di amministrazione.

##### **Art.13 NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.